

# TLS Newsletter

Martedì 27 giugno 2017

Per maggiori informazioni: [info.tls@it.pwc.com](mailto:info.tls@it.pwc.com)

## Split payment

A cura di *Luca Lavazza – Alessia Zanatto – Daniela Brenna*

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del d.l. n. 50/2017 (l. n. 96/2017 Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017).

Come noto, il d.l. n. 50/2017 («Decreto»), ha, «*inter alia*», ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello «*split payment*»:

- (i) da una parte è stato esteso alle «amministrazioni pubbliche» come definite dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 196/2009;
- (ii) dall'altra ha incluso società dotate di un alto livello di affidabilità e solidità.

Sono esclusi dall'applicazione del meccanismo dello «*split payment*», gli enti pubblici gestori di demanio collettivo «limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico».

Le suddette disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020.

In breve, il cosiddetto «*split payment*» (o scissione dei pagamenti) è il meccanismo in base al quale determinati enti/soggetti – committenti o cessionari - pagano al proprio fornitore il corrispettivo al netto dell'IVA per l'acquisto dei beni e dei servizi, mentre la relativa IVA, indicata nella fattura emessa dal fornitore, viene versata all'Erario dai suddetti committenti o cessionari (e non dal fornitore).

### 1. Soggetti inclusi

Prima delle modifiche introdotte dal Decreto, era previsto che lo «*split payment*» si applicasse solo alle Pubbliche Amministrazioni per le quali

## Split payment

Prepared by *Luca Lavazza – Alessia Zanatto – Daniela Brenna*

*The decree no. 50/2017, converted into law on June 23, 2017, has extended the split payment regime to the taxable transactions mainly carried out to all the public bodies, companies controlled by certain public bodies and companies listed on the FTSE MIB. The new rules will be effective for invoices issued from July 1, 2017. It is now a matter to identify the entities falling under the new regime. A decree is awaited to be published and should identify, inter alia, the operating measures.*

operava l'esigibilità differita dell'IVA (art. 6, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 633/1972).

Di seguito una breve descrizione delle caratteristiche dei soggetti inclusi sulla base delle recenti modifiche.

### 1.1 Amministrazioni pubbliche

Modificando l'art. 17-ter, d.P.R. n. 633/1972, il Decreto ha esteso l'applicazione dello «*split payment*» a tutte le amministrazioni, agli enti ed ai soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 2, l. n. 196/2009).

Allo stato attuale, i suddetti soggetti sono identificabili mediante il ricorso al c.d. IPA (Indice delle Pubbliche amministrazioni). Il riferimento normativo è lo stesso di quello previsto per la fattura elettronica (si veda, il D.M. n. 55/2013 e la circolare del MEF del 9 marzo 2015 interpretativa del DM 3 aprile 2013 n. 55). All'interno dell'IPA vanno esclusi: (i) enti pubblici gestori di demanio collettivo (limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico) e (ii) amministrazioni autonome.

### 1.2 Società

Le società che entreranno, a partire dal 1 luglio 2017, nel perimetro della normativa sono:

1. società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2), c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (ai fini del controllo sono necessari, rispettivamente, la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o, alternativamente, voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria);
2. società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni;
3. società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., dalle società di cui ai numeri 1 e 2 di cui sopra;
4. società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

L'elenco delle società quotate al FTSE MIB (40/50 società) è reperibile al seguente link.

<http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/ftse-mib/lista.html>

Ovviamente tale elenco va tenuto sotto controllo per quel che concerne ingressi ed uscite.

Ad oggi non è disponibile un elenco dei soggetti di cui ai suddetti punti 1, 2 e 3.

Posto quanto sopra, in base al testo dell'art. 17ter, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 633/1972 (così come modificato dal d.l. n. 50/2017), a richiesta dei cedenti/prestatori, i cessionari/committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applica il meccanismo dello «*split payment*». I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del suddetto regime.

Da ciò si evince che:

- (i) i cessionari/committenti hanno un obbligo giuridico di attestare la loro riconducibilità ai soggetti ai quali si applica il meccanismo dello «*split payment*» solo se il cedente/prestatore ne abbia fatto richiesta;
- (ii) i cedenti/prestatori hanno l'obbligo di applicare il meccanismo dello «*split payment*» al ricevimento dell'attestazione da parte del cessionario/committente.

Sulla base della stampa specializzata, il decreto attuativo dovrebbe prevedere la pubblicazione di liste di soggetti a cui si applica lo «*split payment*».

### 2. Modalità operative

Il decreto attuativo dovrebbe altresì prevedere le modalità operative di applicazione del meccanismo in questione. In dettaglio dovrebbe essere chiarito se il committente o cessionario soggetto allo «*split payment*»:

- proceda alla registrazione della fattura sia nel registro IVA vendite sia nel registro IVA acquisti relativa al mese in cui l'IVA si considera esigibile (es. l'IVA indicata nella fattura emessa dal fornitore nel mese di luglio, e ricevuta nello stesso mese dal committente/cessionario, sia registrata da quest'ultimo nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti del mese di luglio. Nel caso in cui il committente/cessionario abbia pieno diritto alla detrazione, non risulterebbe alcun importo dovuto/a credito);

- proceda con le registrazioni come sopra indicato ma l’IVA a debito verrebbe «compensata verticalmente» con IVA a credito eventualmente vantata dal committente/cessionario per altre operazioni diverse da quella che dovesse emergere dalla registrazione della fattura in «split payment»;
- proceda con le registrazioni come sopra indicato ma effettui un versamento ad hoc separato rispetto alla liquidazione del periodo.

### 3. Altre previsioni

Da ultimo:

- il Decreto prevede altresì che lo «*split payment*» si applichi anche alle prestazioni di lavoro autonomo, che subiscono, in sede di fatturazione, una ritenuta d’imposta sul reddito, nei confronti dei soggetti sopra elencati (viene abrogato il comma 2, art. 17-ter, d.P.R. n. 633/1972);
- in coerenza con le modifiche approvate dal Decreto, viene, infine, adeguata, l’applicazione delle sanzioni per omesso o tardivo versamento ex art. 13, d.lgs., n. 471/1997, a tutti i cessionari o committenti a cui si applica lo «*split payment*» (modifica al comma 633, art. 1, l. n. 190/2014).